



**AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE AMBIENTE  
CAMERA DEI DEPUTATI**

**Proposte di legge di riforma del settore idrico AC52 e AC773  
Osservazioni & Suggerimenti**

Il presente documento riassume le osservazioni dell'Associazione Idrotecnica Italiana sulle proposte di legge (di seguito PdL) in discussione alla VIII Commissione Permanente della Camera dei Deputati AC 52 recante "Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque" e AC 773 recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque".

**L'Associazione Idrotecnica Italiana** (di seguito, anche **All** o **Associazione**) è stata istituita nel 1923 con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura dell'acqua nei vari aspetti relativi alla gestione delle risorse idriche, alla salvaguardia dei corpi idrici ed alla difesa dell'ambiente. Nei suoi oltre 95 anni di storia è stata punto di riferimento per gli interventi riguardanti il patrimonio idrico italiano ed è tuttora sede qualificata di incontro tra le comunità scientifica e professionale. , al fine di divulgare e trattare problemi relativi alle acque. , sensibilizzando l'opinione pubblica e la classe politica.

Strutturata in 12 sezioni territoriali, forte del supporto scientifico, tecnologico e gestionale dei suoi 500 soci, inseriti in posizioni di rilievo nel mondo dell'università, degli enti locali e delle imprese, avvalendosi di collaudati contatti con istituzioni, enti di ricerca, e primari studi professionali, l'Associazione promuove iniziative culturali e di ricerca nel campo dell'idraulica e delle varie discipline attinenti all'acqua; a tal fine organizza convegni, incontri di studio e corsi di aggiornamento professionale .

Cura inoltre rapporti di cooperazione con organizzazioni similari, italiane e straniere; pubblica la rivista *L'Acqua*, periodico bimestrale che si caratterizza per il rigore dei contenuti e la regolarità della diffusione agli abbonati; dispone di una ricca ed aggiornata biblioteca con volumi non solo di carattere tecnico, ha un proprio sito internet, ove pubblica il proprio magazine "laquonline" è presente nei social forum LinkedIn e Facebook e divulga una propria Newsletter, *L'@cqua*, per un più rapido aggiornamento ed allargato confronto sui temi di attualità e sulle tendenze in campo tecnico e scientifico del mondo idrotecnico.

## 1. PREMESSA

Le PdL in esame, perseguono analoghe finalità, entrambe volte a favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. Principi più che condivisibili, ma con una distinzione fondamentale. La PdL AC 773 tende a mantenere l'organizzazione del settore idrico all'interno degli schemi normativi vigenti. La PdL AC 52 tende, invece, a mutare radicalmente l'attuale assetto organizzativo del settore idrico (per il perseguimento del principio dell'"acqua pubblica" richiamando gli esiti referendari del 2011)

Stante la propria natura di associazione culturale, il carattere prettamente tecnico e scientifico che la caratterizza e, non ultimo, le considerazioni già effettuate dai vari stakeholders auditi, la scrivente Associazione ha inteso dare il proprio contributo **unicamente all'articolato della PdL AC 52** con osservazioni e suggerimenti tecnici specifici, limitandosi a evidenziare nelle considerazioni generali alcune possibili criticità.



## 2. CONSIDERAZIONI GENERALI


Così come indicato nello stesso documento di presentazione, l'AC 52 si presenta come un "Testo Unico" per il governo del ciclo integrale della risorsa idrica, la sua conservazione, il risparmio ed il riuso, le concessioni di derivazione, etc. etc. modificandone in maniera radicale tutti gli aspetti organizzativi e gestionali. Un tale ampio campo di applicazione trova a ns. avviso, elementi di criticità nei tre seguenti comparti:

- Implementazione (processo di attuazione della riforma);
- Regolazione (ed organizzazione del servizio idrico);
- Finanziamento (investimenti e costi operativi) e tariffazione;

### 2.1 Implementazione (processo di attuazione della riforma)

L'Associazione e molti dei propri soci sono stati coinvolti (sia direttamente sia come supporto scientifico e tecnologico ai vari organi politici decisionali) nel processo di riorganizzazione del servizio idrico in Italia avviato 25 anni or sono con la cd Legge Galli (5 Gennaio 1994). Le difficoltà implementative della riforma erano legate sia alla variazione dell'assetto strutturale del servizio idrico in Italia, sia ai tanti provvedimenti legislativi e normativi previsti (Leggi Regionali, costituzione degli ATO, metodo tariffario, etc.) sia ai tanti provvedimenti operativi e gestionali richiesti (ricognizioni, piani d'ambito, processi di aggregazione delle gestioni esistenti etc.). Come risultato, la prima gestione d'ambito prende faticosamente vita nel 2001 e prima delle tornate referendarie del 2011 (che per certo hanno manifestato una non soddisfazione della popolazione dello status del servizio idrico in Italia) la situazione era quella riportata in figura. Poche realtà gestionali organizzate (talune quotate), processi di implementazione della riforma "a macchia di leopardo" senza alcuna strategia Nazionale, enorme variazione dei livelli di servizio all'utenza (e delle tariffe).

### STATUS DEL S.I.I. ANTE 2011



Oggi (decreto 201/2011) con il passaggio all'allora AEEG (ora ARERA) delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato, il comparto, pur con due anni di assestamento, ha trovato, nella stabilità normativa e nella certezza regolatoria, una sua dimensione, pur se ben lungi da quelli che erano gli obiettivi della originaria riforma del servizio idrico italiano dettata dalla legge Galli. Il processo di riforma non è completato, sussistono ancora oltre 2600 gestioni, ampie aree del Paese (specie nel Meridione) continuano ad avere livelli di servizio estremamente insoddisfacenti, la percezione del valore del servizio reso all'utenza (da parte dei clienti) è estremamente basso. C'è ancora molto, troppo da fare e la preoccupazione della scrivente Associazione è che le tante attività delegate ad altri Enti, l'estremamente ampio campo di applicazione della riforma non ultimo i potenziali contenziosi che potrebbero sorgere (es. art. 10 cessazione anticipata delle concessioni legittimamente in essere), possano ingenerare un sensibile rallentamento dello sviluppo del comparto dei servizi idrici in Italia, o peggio ancora, situazioni di crisi gestionale.



Le maggiori conseguenze ricadrebbero in capo all'anello più debole della filiera dei servizi idrici, gli utenti (o meglio, clienti). Non solo per l'inevitabile deterioramento dei livelli di servizio, ma soprattutto per un ipotizzabile rallentamento degli investimenti, che, come reiteratamente ricordato da molti soggetti auditi, rappresentano un elemento di estrema importanza nella gestione del servizio idrico. Ma va fatta una importante distinzione fra investimenti in nuove opere, necessari per dare copertura ad effettive carenze infrastrutturali e investimenti per il mantenimento del grado di efficienza e di servizio delle infrastrutture. Quelli che correntemente chiamiamo "manutenzione straordinaria" e che gli Anglosassoni chiamano "serviceability". Anche a causa del più volte ricordato grande gap infrastrutturale che grava sul servizio idrico Italiano, gli investimenti in serviceability, rappresentano una piccola parte degli investimenti totali, minore del 30% degli investimenti attuali e circa il 25% di quelli pianificati (focalizzati sulle mancanti nuove opere, come anche ci impongono le sanzioni comunitarie) attestandosi su circa 10 ÷ 20 Euro/abitante/anno.

Da recenti analisi per la definizione dei nuovi schemi tariffari dell'ARERA, anche confortati da analoghi studi a livello internazionale, il valore di ricostruzione a nuovo di tutte le infrastrutture preposte al servizio idrico (dighe, acquedotti, reti, impianti, allacci etc. da non confondersi con la "RAB" Regulatory Asset Base) viene stimato variabile da 3.000 ÷ 5.000 Euro/abitante. Orbene, si investono circa 10 ÷ 20 Euro/abitante/anno per l'integrità infrastrutturale di un sistema che ne vale da 3.000 a 5000 Euro/abitante. Ciò vuol dire che con **tali tassi di investimento sono necessari dai 200 ai 300 (trecento!) anni per la ricostituzione delle infrastrutture idriche**. Dobbiamo investire di più per non **mettere a rischio l'integrità infrastrutturale del servizio idrico**, lasciando una grossa quantità di investimenti alle generazioni future (da pagare mediante tariffe o fiscalità generale). Ma dobbiamo soprattutto investire meglio. Le risorse sono limitate, i bisogni sono enormi, bisogna investire in maniera assolutamente efficace ed è indispensabile un comparto gestionale dinamico ed evoluto.

Stante la previsione, in deroga alle indicazioni comunitarie ex direttiva 2000/60/CE, di prevedere unicamente forme di gestione pubblica, specificando che gestione ed erogazione del SII possono essere affidate solo ad organismi di diritto pubblico ed in particolare aziende speciali o, comunque, nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico (aziende speciali consortili?) tali vincoli potrebbero limitare fortemente le caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni, introducendo nei vari processi gestionali alcuni meccanismi tipici degli enti pubblici non completamente compatibili con le esigenze di dinamicità indispensabili per continuare il processo di evoluzione del settore.

## 2.2 Regolazione (ed organizzazione del servizio idrico)

Fino al 2012 Il servizio idrico Italiano è stato caratterizzato da una anomalia regolatoria. Oltreché neocostituite e con scarse dotazioni professionali e strumentali (classica la doglianza dell'"asimmetria informativa") le Autorità d'ambito dovevano gestire ricognizioni approssimate e piani d'ambito sommari e parametrici che, posti come riferimenti tecnici ed economici di procedure di selezione del soggetto gestore o di affidamento diretto della concessione, diventavano i riferimenti regolatori di tutto il periodo gestionale. Si è ingenerata una improduttiva commistione fra regolazione da contratto (contract regulation, tipica delle gare di selezione di un soggetto gestore da parte della World Bank o altri enti aggiudicatori, ove nel contratto stesso sono indicati indicatori di prestazione (KPIs) e target specifici che il gestore deve raggiungere, a scanso di penalità) e regolazione con regolatore, tipica dei sistemi regolati, ove il regolatore ha facoltà di gestire tutti i parametri della gestione da lui regolata. Tale aspetto, aggiunto ad una endemica riluttanza degli enti locali a gestire situazioni necessarie e doverose, ma politicamente sfavorevoli nel territorio



quale gli aumenti tariffari, ha portato alla nota situazione di piani d'ambito non aggiornati pur con riconoscimenti di crediti per conguagli ai soggetti gestori.

L'attribuzione all'ARERA delle funzioni centralizzate di regolazione del servizio idrico ha comportato di fatto una definizione a due livelli di regolazione, una centralizzata (ARERA: metodo tariffario, e relativa remunerazione degli investimenti, criteri generali quali separazione contabile, aspetti amministrativi, livelli minimi di servizio, agevolazioni per popolazioni disagiate ed "enforcement" – attività ispettiva e sanzionatoria, etc.) ed una locale (EGA: organizzazione del SII, applicazione sul territorio delle disposizioni dell'Autorità, definizione delle esigenze infrastrutturali del territorio e relativi piani tariffari etc.) e in parte risolto l'improduttiva commistione di regolazione per contratto e regolazione con regolatore, in un percorso virtuoso che vede ancora fin troppe attività da compiere o completare.

Si evidenzia che il servizio Idrico in Europa e nel mondo sviluppato è organizzato prevalentemente con gestione pubblica secondo forma imprenditoriali (società) che seguono il principio del "full cost recovery" (che erogano ottimi livelli di servizio, sviluppano elevati piani di investimento e hanno tariffe molto elevate, quali Germania, Olanda, Danimarca, i Paesi nordici etc.) o in gestione delegata, prevalentemente mista pubblico/privata, con compiti di regolazione sempre affidati ad autorità indipendenti o con regolazione per contratto (Francia). L'assetto regolatorio prospettato dalla riforma rappresenterebbe un unicum (tra l'altro con risultati storici non lusinghieri) di dubbia efficacia.

## 2.3 Finanziamento (investimenti e costi operativi) e tariffazione

Per quanto riguarda il finanziamento del SII, la Direttiva 2000/60/CE dispone che attraverso la tariffa debba essere perseguito il recupero integrale dei costi (full cost recovery) comprendente anche i costi ambientali e delle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica e secondo il principio chi inquina paga. La PdL AC52 prevede che il SII venga finanziato sia attraverso la fiscalità, generale e specifica, sia attraverso la tariffa, enucleando (art. 14) tra i principi del metodo tariffario anche la "copertura parziale dei costi di investimento". Tale previsione risulta essere in contrasto sia con l'impianto comunitario che nazionale, che prevede la copertura anche dei costi finanziari, sia con i temi della finanza pubblica. La PdL AC52 prevede inoltre l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno a tutti, anche alle classi agiate (a chi usa la risorsa idrica per riempire le proprie piscine), il cui costo è coperto dalla fiscalità generale, spostano parte del recupero dei costi dalla tariffa alla fiscalità, incidendo, quindi, sulla natura di corrispettivo della tariffa stessa e, soprattutto, inviano segnali potenzialmente molto distorsivi ai consumatori (sia in termini di morosità che relativamente all'uso responsabile della risorsa), specie in una situazione di forte impatto dei cambiamenti climatici sulla effettiva disponibilità di risorse idriche di buona qualità per gli usi idropotabili. Si ritiene più corretto l'attuale sistema di bonus idrico (o analoga procedura ampiamente utilizzato in altri Paesi Europei) ove il sussidio e/o facilitazione all'accesso alla risorsa idrica viene erogato alle classi più povere.

A conclusione delle Considerazioni Generali, si evidenzia che gran parte dei temi trattati negli art 6 e 7 della PdL AC 52 vengono profondamente incisi dalla nuova Direttiva comunitaria sulla qualità delle acque potabili in aggiornamento della Direttiva 98/83/CE recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. La nuova Direttiva è già stata approvata dal Parlamento UE, ne è prevedibile a breve la pubblicazione sul Bollettino UE ed il suo recepimento nel ns. ordinamento costituisce obbligo per le nostre istituzioni. Sarebbe opportuno che tale aspetto fosse preso in considerazione al fine di evitare potenziali contraddizioni normative e stallo negli interventi per l'incertezza derivante.





### 3. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI TECNICI SPECIFICI

#### Art 3 comma 3

- Testo “3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e per l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.
- Commento: In Italia sono frequenti le opere che consentono il trasferimento di risorsa da un bacino all’altro e, da un punto di vista amministrativo, finanche da una regione a un’altra. Sorge pertanto l’esigenza di sottolineare l’importanza non solo dei trasferimenti a lunga distanza per soddisfare i fabbisogni potabili e non, ma anche dei trasferimenti da un bacino all’altro e da un uso ad altro, sia per creare veri e propri sistemi di reti, sia per privilegiare l’impiego delle risorse di qualità per l’uso potabile, sostituendo quelle attualmente utilizzate per altri usi con risorse di minore qualità, anche ai fini di costituire una vera e propria rete nazionale dell’acqua (almeno potabile).
- Testo integrato suggerito: “L’uso dell’acqua per l’alimentazione e per l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa, **anche ai fini di costituire una vera e propria rete nazionale dell’acqua, nonché destinando all’uso potabile risorse idonee ma impiegate per usi diversi, il cui soddisfacimento sarà garantito con risorse di qualità inferiore.** Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.”

#### Art. 3 comma 6

- Testo: “6. Al fine di salvaguardare la sostenibilità del prelievo della risorsa disponibile, deve essere favorito, per gli usi diversi dal consumo umano, l’impiego dell’acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.”
- Commento: sembra meritevole di menzione l’invito alle Città sensibili all’acqua (Water sensitive city)
- Testo integrato suggerito: “6. Al fine di salvaguardare la sostenibilità del prelievo della risorsa disponibile, deve essere favorito, per gli usi diversi dal consumo umano, l’impiego dell’acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia **e ogni altra forma di impiego dell’acqua per rendere più vivibile e attrattivo il contesto urbano (water sensitive city).**”



## Art. 4 comma 8:

- Testo “8. Per tutti i corpi idrici devono essere garantiti la conservazione o il ripristino di uno stato di qualità vicino a quello naturale, nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, attraverso: a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici; b) l’uso corretto e razionale delle acque; c) l’uso corretto e razionale del territorio”
- Commento: La Direttiva 2000/60/CE recita la comma 26 che “Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l’obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell’ambito di programmi integrati di misure, nell’osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti. Inoltre la Direttiva regola specificamente, art. 4 (3), i corpi idrici artificiali (AWB) e quelli fortemente modificati (HMWB).
- Testo integrato suggerito: “8. Per tutti i corpi idrici, **fatta eccezione per quelli artificiali (AWB) o fortemente modificati (HMWB) per i quali occorre ottenere l’obiettivo del "buon potenziale ecologico" (GEP) che tiene conto dei vincoli imposti dagli usi sociali e/o economici**, ~~devono essere garantiti la conservazione o il ripristino di uno stato di qualità vicino a quello naturale~~ **deve essere garantito almeno l’obiettivo di un buono stato delle acque e, ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, il mantenimento di tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si deve identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti. Il tutto** nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, attraverso: a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici; b) l’uso corretto e razionale delle acque; c) l’uso corretto e razionale del territorio; **d) la programmazione e l’esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell’ambito del bacino idrografico ”.**

## Art. 4 comma 9 c

- Testo: “c) la presenza di una quantità minima di acqua, anche in relazione alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.”
- Commento: In Italia sono presenti, come peraltro in altri Paesi del Mediterraneo, corsi d’acqua normalmente asciutti durante l’estate.
- Testo integrato suggerito: “c) la presenza di una quantità minima di acqua, anche in relazione **e compatibilmente** alla naturale dinamica **idrologica**, idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.”



## Art. 4 comma 10

- Testo: “10. Fatti salvi le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale e gli interventi necessari alla mitigazione degli effetti connessi al fenomeno della siccità, sono vietati attività, interventi e prelievi che possano generare un impatto ambientale, anche lieve, sui corpi idrici o sugli habitat interessati, portando a un’alterazione dello stato qualitativo o quantitativo delle acque, o che influiscano sul bilancio idrico o sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico, anche considerando gli impatti cumulativi.”
- Comma: Il prelievo di acqua può sempre rappresentare una qualche forma di impatto e influire sul bilancio idrico. Il prelievo, però, può essere compatibile con il regime del corso d'acqua e il proprio habitat.
- Testo integrato suggerito: “10. Fatti salvi le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale e gli interventi necessari alla mitigazione degli effetti connessi al fenomeno della siccità, sono vietati attività, interventi e prelievi che possano generare un impatto ambientale, anche lieve, sui corpi idrici o sugli habitat interessati, portando a un’alterazione dello stato qualitativo o quantitativo delle acque, o che influiscano **negativamente** sul bilancio idrico o sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico, anche considerando gli impatti cumulativi. **I prelievi già consentiti sono mantenuti, fatte salve l'applicazione di misure per il risparmio idrico con l'obiettivo di un impiego compatibile con il conseguimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000**”

## Art. 5 comma 3

- Testo: “3. Le concessioni non possono avere durata superiore a dieci anni. Per esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in caso di recupero dell’intero costo secondo quanto previsto dal comma 2.”
- Commento: La durata massima della concessione, non superiore a 10 anni, può non consentire le sufficienti opportunità di gestione dei prelievi, gli investimenti adeguati e l'attesa dei risultati del monitoraggio.
- Testo integrato suggerito: “3. **La durata delle** ~~Le concessioni~~ **è definita in ragione dello stato di qualità del corpo idrico, delle** ~~non possono avere durata superiore a dieci anni.~~ **Per esigenze ambientali e/o sociali del bacino, e comunque tale da assicurare il conseguimento dei risultati, anche economici, delle misure previste e programmate; nel caso di evidenti difficoltà a** ~~gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre,~~ **concedendo ai gestori un adeguato periodo di transizione,** ~~limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in caso di recupero dell’intero costo secondo quanto previsto dal comma 2.”~~



## Art. 5 comma 6

- Testo: “6. Le concessioni di prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza, se è accertata l’esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.”
- Commento: Lungo i corsi d’acqua insistono prelievi e scarichi di impianti di irrigazione, industriali, di energia idroelettrica e di energia termica; l’esistenza di problemi, più o meno gravi, qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato richiede azioni di tutela conciliando, però, anche la salvaguardia dei fabbisogni che hanno generato i prelievi e gli scarichi.
- Testo integrato suggerito: “6. Le concessioni di prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza, se è accertata l’esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato. **Il Consiglio di bacino e l’Autorità di distretto idrografico definiscono tempi e modalità efficaci per la rimozione dei problemi accertati e, nel caso di impossibilità di eliminare detti problemi, per la revoca.** In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.”

## Art 5 comma 8

- Testo: “8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico, tenendo conto della categoria d’uso e della portata media di concessione, dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.”
- Commento: La platea dei soggetti istituzionali, che deve stabilire i criteri generali per la determinazione dei canoni, dovrebbe essere allargata alle Autorità di bacino distrettuale anche in forza dei compiti loro attribuiti dalla stessa Proposta.
- Testo integrato suggerito: “8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, **sentito il parere dell’Autorità di Distretto idrografico competente**, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico, tenendo conto della categoria d’uso e della portata media di concessione, dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.”

## Art. 6 comma 3 b

- Testo: “b) dello stato delle reti di adduzione e distribuzione, comprese la presenza di perdite





e la composizione dei materiali costitutivi delle reti, nonché, ai fini della verifica di compatibilità sanitaria, dell'utilizzo delle adduttrici per l'installazione di impianti per la produzione energetica;”

- Commento: Si ritiene opportuno fare menzione anche dei fuori servizi degli impianti
- Testo integrato suggerito: “b) dello stato delle reti di adduzione e distribuzione, comprese la presenza di perdite e la composizione dei materiali costitutivi delle reti, **della frequenza e dei tempi di fuori servizi occorsi agli impianti** nonché, ai fini della verifica di compatibilità sanitaria, dell'utilizzo delle adduttrici per l'installazione di impianti per la produzione energetica;”

## Art. 6 comma 7 a

- Testo: “« a) l'aggiornamento degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede di Unione europea; tale aggiornamento, che può essere effettuato anche su segnalazione di comitati, associazioni scientifiche, associazioni dei consumatori e associazioni di protezione ambientale, deve essere comunque effettuato almeno ogni tre anni, previa produzione di una relazione da parte dell'Istituto superiore di sanità sull'evoluzione della conoscenze scientifiche, sui risultati dei controlli e dei monitoraggi e sui piani di sicurezza. Le procedure di aggiornamento comprendono una fase pubblica per la raccolta di osservazioni della durata di almeno trenta giorni, comprensiva di audizioni del pubblico interessato, tranne i casi di modifiche urgenti connesse a situazioni di emergenza, definite secondo le disposizioni vigenti. Il primo aggiornamento è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In mancanza di tale aggiornamento, in attuazione del principio di precauzione, i valori di cui all'allegato I, parte B, sono diminuiti automaticamente del 20 per cento. In caso di mancato aggiornamento entro un anno, i valori di cui al medesimo allegato I, parte B, sono diminuiti di un ulteriore 20 per cento;
- Commento: Si ritiene che il c.d. principio di precauzione venga applicato in maniera del tutto acritica/automatica ed in contrasto con i principi dettati da vasta giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato Sez. VI n. 3767 del 31 agosto 2016 - all'amministrazione competente non viene imposto “...di attivarsi in presenza di pericoli soltanto ipotizzati (e non ancora suffragati da evidenze scientifiche)” e comunque “Perché il principio di cui sopra vada ritenuto operante, esso deve fondarsi sulla deduzione di validi elementi ..... e non su generiche previsioni di rischio” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 3 Luglio 2012, n. 325).
- Testo integrato suggerito: “a) l'aggiornamento degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede di Unione europea; tale aggiornamento, che può essere effettuato anche su segnalazione di comitati, associazioni scientifiche, associazioni dei consumatori e associazioni di protezione ambientale, deve essere comunque effettuato almeno ogni tre anni, previa produzione di una relazione da parte dell' Istituto superiore di sanità sull'evoluzione della conoscenze scientifiche, sui risultati dei controlli e dei monitoraggi e sui



piani di sicurezza. Le procedure di aggiornamento comprendono una fase pubblica per la raccolta di osservazioni della durata di almeno trenta giorni, comprensiva di audizioni del pubblico interessato, tranne i casi di modifiche urgenti connesse a situazioni di emergenza, definite secondo le disposizioni vigenti. Il primo aggiornamento è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ~~In mancanza di tale aggiornamento, in attuazione del principio di precauzione, i valori di cui all' allegato I, parte B, sono diminuiti automaticamente del 20 per cento. In caso di mancato aggiornamento entro un anno, i valori di cui al medesimo allegato I, parte B, sono diminuiti di un ulteriore 20 per cento;~~

- *Art. 7 comma 4*
- Testo: "4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla classificazione delle acque superficiali ai fini della loro utilizzazione o destinazione alla produzione di acqua potabile, le regioni e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'ente di governo dell'ambito danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e comunicati alla stampa nonché attraverso incontri pubblici presso i principali luoghi interessati. Tali incontri sono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante le operazioni di classificazione, i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati nei siti internet del gestore, dell'ente di governo dell'ambito, dell'azienda sanitaria locale e dell'agenzia per la protezione ambientale entro cinque giorni lavorativi dalla loro acquisizione."
- Commento: Si evidenzia la difficoltà di accompagnare l'informazione al pubblico (peraltro già ampiamente prevista dalla Direttiva Quadro) con i referti dei controlli analitici, che possono essere non completi e/o in corso di validazione. Inoltre le attività di informazione devono essere graduate in ragione della dimensione dell'ambito (come nel caso di piccoli Comuni)
- Testo integrato suggerito: Testo: "4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla classificazione delle acque superficiali ai fini della loro utilizzazione o destinazione alla produzione di acqua potabile, le regioni e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'ente di governo dell'ambito danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e, **possibilmente**, comunicati alla stampa nonché attraverso incontri pubblici presso i principali luoghi interessati. Tali incontri ~~sono~~ **possono essere** pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante le operazioni di classificazione, i referti dei controlli analitici mensili, **completi e validati**, necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati nei siti internet del gestore, dell'ente di governo dell'ambito, dell'azienda sanitaria locale e dell'agenzia per la protezione ambientale entro cinque giorni lavorativi dalla loro acquisizione."



# Associazione Idrotecnica Italiana

ISTITUITA NEL 1923